



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2715**

Prot. n. 494/09cdz

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Individuazione delle modalità per lo svolgimento della conferenza per la stipulazione dell'accordo - quadro di programma per la redazione dei Piani territoriali delle comunità, a termini dell'articolo 22 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). Prot. n. 494/09cdz

Il giorno **13 Novembre 2009** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	<b>PRESIDENTE</b>	<b>LORENZO DELLAI</b>
Presenti:	<b>VICE PRESIDENTE</b> <b>ASSESSORI</b>	<b>ALBERTO PACHER</b> <b>TIZIANO MELLARINI</b> <b>ALESSANDRO OLIVI</b> <b>FRANCO PANIZZA</b> <b>UGO ROSSI</b>
Assenti:		<b>MARTA DALMASO</b> <b>MAURO GILMOZZI</b> <b>LIA GIOVANAZZI BELTRAMI</b>
Assiste:	<b>LA DIRIGENTE</b>	<b>PATRIZIA GENTILE</b>

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Nell'ambito del nuovo ordinamento urbanistico provinciale, delineato dal Piano urbanistico provinciale (PUP), approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e dalla nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), il Piano territoriale della comunità (PTC) assume un ruolo strategico.

Il PTC assume competenze definite alla scala di area vasta, corrispondente al territorio delle comunità previste dalla legge di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3. L'accordo-quadro di programma, destinato a coniugare e tradurre nel sistema territoriale gli obiettivi dello sviluppo socio-economico delineati attraverso gli strumenti previsti dalla legge di riforma istituzionale, precede la formazione del Piano territoriale della comunità e ne costituisce il presupposto. Esso è finalizzato ad esprimere le linee strategiche di governo del territorio da parte delle comunità e i criteri di attuazione dei programmi e dei progetti e costituisce la chiave dell'azione integrata per lo sviluppo locale e territoriale alla quale partecipano le comunità e comuni, ivi compresi i soggetti pubblici e privati che rappresentino significativi interessi di natura socio-economica o ambientale, nonché la Provincia.

La disciplina dell'accordo quadro di programma è recata dall'articolo 22 della legge urbanistica che si riporta di seguito:

“Art. 22

*Accordo-quadro di programma*

1. L'adozione del piano territoriale della comunità e delle relative revisioni è preceduta, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, dalla convocazione da parte della comunità di una conferenza per la stipulazione di un accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati.

2. Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma di cui al comma 1, la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma medesimo.

3. Se non raggiunge l'accordo con tutti i comuni, la comunità può adottare comunque il piano territoriale, purché l'accordo sia stipulato da un numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per cento della popolazione e almeno il 50 per cento dei comuni. Alla conferenza partecipa la Provincia per fornire il supporto conoscitivo necessario mediante i dati territoriali e socio-economici del SIAT e per suggerire scelte coerenti con il piano urbanistico provinciale. La stipulazione dell'accordo-quadro di programma è esteso obbligatoriamente alla Provincia nel caso d'indirizzi che richiedono delle modifiche al piano urbanistico provinciale mediante il piano territoriale della comunità, ai sensi dell'articolo 15.

4. Per la definizione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma 3 riguardanti le aree a parco è richiesta l'intesa con l'ente parco e con le altre comunità interessate, assicurando la coerenza con le previsioni dei piani dei parchi vigenti ed adottati. A tal fine è sottoscritto un documento che costituisce uno specifico allegato dell'accordo-quadro di programma; se l'intesa non viene raggiunta la decisione

definitiva è assunta dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano territoriale della comunità.

5. L'accordo-quadro di programma definisce i criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, promuovendo l'azione integrata della Provincia, della comunità, dei comuni e degli altri soggetti rappresentativi d'interessi collettivi nella redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nella cornice del modello di sviluppo locale e delle sue linee strategiche e tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, e a loro integrazione.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono individuate le modalità per lo svolgimento della conferenza prevista da questo articolo.”

Con questa deliberazione si intendono pertanto individuare le modalità di svolgimento della conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma, a termini del richiamato comma 6 dell'articolo 22 della l.p. n. 1 del 2008, che sono riportate nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In merito alle predette modalità è stata raggiunta l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa, con nota di data 19 ottobre 2009. Nella redazione del testo finale dell'allegato al presente provvedimento è stato tenuto conto di alcune indicazioni riportate nella nota citata del Consiglio.

Ciò premesso,

#### La Giunta provinciale

- visto il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- ad unanimità di voti, legalmente espressi,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modalità di svolgimento della conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma, ai fini della successiva formazione del Piano territoriale della comunità, a termini del comma 6 dell'articolo 22 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, che sono riportate nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PGM

**Allegato parte integrante**  
**ALLEGATO**

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA PER LA STIPULAZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO DI PROGRAMMA AI FINI DELLA SUCCESSIVA FORMAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ, A TERMINI DEL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1.**

**Premessa - Fasi del procedimento di stipula dell'accordo-quadro di programma per la formazione del progetto di Piano territoriale della comunità**

L'articolo 22 della legge urbanistica delinea le seguenti fasi procedurali per la stipula finale dell'accordo quadro di programma:

- 1) predisposizione da parte della comunità di un documento preliminare che delinea gli indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi che intende perseguire mediante il Piano territoriale della comunità;
- 2) attivazione di un tavolo di confronto e consultazione, al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità;
- 3) convocazione di una conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli eventuali enti parco interessati, alla quale partecipa la Provincia con funzione di supporto conoscitivo;
- 4) stipula dell'accordo-quadro di programma;
- 5) redazione del Piano territoriale della comunità sulla base dei criteri ed indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale della comunità, approvati nell'ambito dell'accordo-quadro di programma.

**1. Documento preliminare**

La comunità redige un documento preliminare inteso a definire gli indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi che intende perseguire mediante il Piano territoriale della comunità. Per la definizione del documento preliminare la comunità tiene conto delle opinioni espresse dai comuni nella fase di confronto che precede la sua formazione.

Mediante il documento preliminare la comunità delinea le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006, tenuto conto della funzione attribuita al Piano territoriale della comunità dalla nuova legge urbanistica n. 1 del 2008 ed in particolare dall'articolo 21 della legge medesima.

Il documento preliminare è redatto in raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica della comunità, se approvati, e comunque tenuto

conto degli indirizzi del programma di sviluppo provinciale. In particolare, il documento preliminare contiene, in forma sintetica:

- un'analisi della situazione socio-economica della comunità;
- un bilancio degli effetti prodotti dagli strumenti di programmazione socio-economica e dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale vigenti;
- la specificazione e l'approfondimento per l'ambito territoriale della comunità degli indirizzi fondamentali del nuovo Piano urbanistico provinciale (identità, sostenibilità, integrazione e competitività), in coerenza con i contenuti della Relazione illustrativa, di cui all'Allegato A del PUP, e tenuto conto degli Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani, di cui all'Allegato E del PUP medesimo;
- le strategie e gli obiettivi che la comunità intende perseguire mediante il Piano territoriale della comunità, tenuto conto che le scelte derivanti dalla sua attuazione mediante il Piano territoriale della comunità sono sottoposte ad autovalutazione degli effetti ambientali e socio-economici derivanti dalla sua attuazione, ai sensi degli articoli 6 e 23, comma 4, della l.p. n. 1 del 2008.

Per la redazione del documento preliminare la Provincia assicura, tramite le strutture provinciali competenti per materia, il supporto conoscitivo necessario mediante la messa a disposizione dei dati territoriali e socio-economici del Sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) e degli altri elementi conoscitivi utili, anche al fine di suggerire scelte coerenti con il piano urbanistico provinciale.

Al fine di consentire la redazione coordinata degli strumenti di programmazione socio-economica della comunità e del documento preliminare previsto da questo punto ed il loro relativo raccordo, la Provincia, su richiesta della comunità, può attivare un tavolo di lavoro, al quale partecipano gli organi e strutture interessate della comunità e della Provincia, che fornisce il supporto e le indicazioni operative necessarie per la formazione dei predetti strumenti di programmazione.

## **2. Attivazione del tavolo di confronto e consultazione**

Ad avvenuta predisposizione del documento preliminare la comunità attiva, ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 della l.p. n. 1 del 2008, un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità, che sono chiamati ad esprimersi sui contenuti del documento preliminare e a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche che formeranno oggetto dell'accordo-quadro di programma.

L'attivazione del tavolo di consultazione e confronto, il documento preliminare nonché l'elenco dei soggetti invitati a partecipare al tavolo sono resi noti mediante avviso pubblicato all'albo della comunità, su almeno un quotidiano locale e sul sito web della comunità. Con l'avviso è indicato il termine, non inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso, entro il quale eventuali soggetti che rappresentano interessi collettivi rilevanti per la comunità, non compresi nell'elenco dei soggetti invitati a partecipare al tavolo di confronto, possono chiedere di partecipare al tavolo medesimo. La comunità decide in merito mediante apposita comunicazione agli interessati.

Nella prima seduta del tavolo di confronto e consultazione sono stabiliti i termini per la presentazione da parte dei partecipanti di osservazioni e proposte di modifica del documento preliminare. Ove lo ritenga opportuno, in una o più sedute successive, la comunità può presentare ai partecipanti eventuali modifiche al documento preliminare, tenuto conto di quanto emerso nelle sedute del tavolo di confronto.

Ad avvenuta conclusione del tavolo di confronto e consultazione la comunità approva il documento preliminare definitivo, tenuto conto delle osservazioni e delle proposte emerse dal tavolo di confronto, nonché il documento di sintesi dei risultati del tavolo medesimo che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma, ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 della l.p. n. 1 del 2008. Il documento preliminare definitivo e il documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e consultazione sono resi noti mediante avviso pubblicato all'albo della comunità, su almeno un quotidiano locale e sul sito web della comunità.

### **3. Conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma**

#### **3.1 - Convocazione e soggetti partecipanti**

In seguito alla redazione del documento preliminare definitivo e del documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e consultazione, la comunità provvede a convocare la conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma mediante comunicazione ai comuni, agli eventuali enti parco interessati nonché alla Provincia, tramite l'Assessorato ed il Dipartimento competenti in materia di urbanistica. Nella comunicazione la comunità fornisce le indicazioni necessarie per estrarre copia del documento preliminare definitivo e del documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e consultazione dal sito web della comunità ovvero fornisce i predetti documenti, anche mediante supporto informatico.

La Provincia partecipa alla conferenza per fornire il supporto conoscitivo necessario mediante i dati territoriali e socio-economici del Sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) e per suggerire scelte coerenti con il piano urbanistico provinciale. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della l.p. n. 1 del 2008, la stipulazione dell'accordo-quadro di programma è estesa obbligatoriamente alla Provincia nel caso contenga indirizzi per la formazione del Piano territoriale della comunità che richiedano modifiche al Piano urbanistico provinciale.

Nella prima seduta la conferenza stabilisce i criteri e modalità di convocazione della stessa per le successive sedute e i termini per la redazione dell'accordo-quadro di programma. Ai lavori della conferenza possono essere chiamati a partecipare tecnici ed esperti ed in particolare dipendenti della Provincia per l'acquisizione dei dati territoriali e socio economici del SIAT nonché per gli approfondimenti concernenti la coerenza del PTC con il PUP, il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), la Carta di sintesi della pericolosità, gli altri piani e programmi provinciali nonché con le disposizioni provinciali di settore.

### 3.2. Rappresentanza degli enti

Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente. Per i comuni si applicano le disposizioni del Testo unico delle leggi regionali in materia di ordinamento degli enti locali. Resta ferma la possibilità di partecipazione di altri soggetti che affiancano il rappresentante dell'ente in ragione delle specifiche competenze tecniche richieste per particolari necessità istruttorie.

### 3.3. Funzioni di presidenza e di segreteria

La conferenza è presieduta dal Presidente della Comunità o da un suo delegato. Il Presidente coordina lo svolgimento della discussione e dispone le successive convocazioni. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente della comunità.

### 3.4. Accordo-quadro di programma

Nella seduta conclusiva della conferenza è approvato il documento concernente i "Criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale della comunità", quale sintesi dei contributi, delle valutazioni e delle osservazioni emersi nel corso delle sedute della conferenza sulle scelte strategiche delineate nel documento preliminare, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 della l.p. n. 1 del 2008, per la definizione dei Criteri ed indirizzi per la formulazione del Piano territoriale della comunità riguardanti le aree a parco è richiesta l'intesa con l'ente parco e con le altre comunità interessate, assicurando la coerenza con le previsioni dei piani dei parchi vigenti ed adottati. A tal fine è predisposto un documento che costituisce uno specifico allegato dell'accordo-quadro di programma. Qualora non siano costituite tutte le comunità interessate, alla sottoscrizione dell'intesa provvedono i comuni territorialmente interessati.

Ad avvenuta approvazione dei "Criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale della comunità" e dell'eventuale specifico documento relativo alle aree a parco, la comunità trasmette alle amministrazioni interessate lo schema definitivo dell'accordo-quadro e dei relativi allegati, stabilendo il termine per la sua sottoscrizione, che non deve risultare superiore a sessanta giorni dal ricevimento. La stipulazione dell'accordo-quadro di programma è estesa obbligatoriamente alla Provincia nel caso d'indirizzi che richiedano modifiche al Piano urbanistico provinciale mediante il Piano territoriale della comunità, ai sensi dell'articolo 15 della legge urbanistica.

### 3.5. Efficacia dell'accordo-quadro di programma e dell'intesa per le aree a parco

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della l.p. n. 1 del 2008, se entro il termine stabilito l'accordo-quadro di programma non è sottoscritto da tutti i comuni, la comunità può adottare comunque il Piano territoriale, purché l'accordo sia

stipulato da un numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per cento della popolazione e almeno il 50 per cento dei comuni.

Nel caso delle aree a parco, se l'intesa con l'ente parco e con le altre comunità interessate non viene raggiunta, la decisione definitiva è assunta dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del Piano territoriale della comunità.

In seguito alla sottoscrizione dell'accordo-quadro di programma, la comunità provvede ad elaborare il progetto di piano territoriale della comunità sulla base dei "Criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale della comunità" e dell'eventuale specifico documento relativo alle aree a parco.